



Prot. N. 56721/ 2013

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO IPPICO ED ATTIVITÀ EQUESTRI IN LOCALITÀ SAN GIACOMO IN FOGLIA

SERVIZIO URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A - V.A.S. - AREE PROTETTE

**IL DIRIGENTE
BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

Vista la domanda presentata dal Comune di Urbino in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 89238 del 20/12/12, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante parziale al vigente P.R.G. per la realizzazione di un centro ippico ed attività equestri in località San Giacomo in Foglia;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
3. Comunità Montana Alto e Medio Metauro;
4. A.S.U.R. - Zona territoriale di Urbino;
5. Autorità di Bacino Regionale delle Marche;
6. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
7. Marche Multiservizi.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che l'A.S.U.R. (Zona territoriale di Urbino), individuata come SCA, ha sospeso il rilascio del proprio parere richiedendo specifica documentazione integrativa sulle caratteristiche del progetto, a cui non ha fatto seguito alcun riscontro.

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 56622 del 18/07/2013, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Le linee guida regionali per la VAS in riferimento al suddetto comma 3 dell'art. 6 hanno precisato cosa si intenda con le definizioni *“piccole aree a livello locale”* e *“modifiche minori”* stabilendo che *“i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”.* (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

La variante in esame viene sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto rientra nei suddetti casi, ovvero costituisce una modifica parziale del vigente PRG che interessa un'area ricadente in un sito di rete Natura 2000, designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), per il quale si rende necessaria una valutazione di incidenza i sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

1.2 Competenze:

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

In base all'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Con nota prot. 17741 del 15/11/12, recante timbro di posta in arrivo in data 17/12/2012, acquisita agli atti con prot. 89238 del 20/12/2012, il Comune di Urbino, in qualità di autorità procedente, ha richiesto a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., riguardante una variante parziale al vigente P.R.G. per la realizzazione di un centro ippico ed attività equestri in località San Giacomo in Foglia.

Contestualmente alla suddetta istanza di verifica, ai fini della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, il Comune di Urbino ha chiesto anche il parere di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di sintesi;
3. Studio per la Valutazione di Incidenza;
4. Relazione esplicativa della variante;
5. Elaborati di PRG (VARIANTE 2012): 201.IV O1 – 201.IV O2;
6. Relazione generale;

Elaborati progettuali Centro ippico Urbino horses Santi Giacomo e Filippo - San Giacomo in Foglia - Parco del Foglia:

7. Tav. 1 – planimetria catastale;
8. Tav. 2 – zonizzazione;
9. Tav. 3 – destinazioni d'uso;
10. Tav. 4 – vista aerea;
11. Tav. 5 – assetto ecologico e della vegetazione;
12. Tav. 6 – inquadramento territoriale;
13. Tav. 7 – vincolistica;
14. Tav. 8 – piano quotato;
15. Tav. 9 – planivolumetrico e sezioni generali;
16. Tav. 10 – piante maneggio coperto;
17. Tav. 11 – pianta fienile e scuderie;
18. Tav. 12 – pianta e sezione campi;
19. Tav. 13 – sezioni - prospetti maneggio coperto;
20. Tav. 14 – sezioni - prospetti fienile e scuderie;

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

21. Tav. 15 – sistema smaltimento e raccolta;
22. Tav. 16 – schema infrastrutturale di accessibilità all'area e di sosta;
23. Tav. 17 – viabilità: individuazione dei tratti di strada finiti con depolverizzazione;
24. Tav. 18 – finitura copertura maneggio coperto;
25. Tav. 19 – fienile: sezione trasversale e relazione esplicativa.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 1504 del 09/01/2013 ha comunicato l'avvio del procedimento e, integrando la proposta dell'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
3. Comunità Montana Alto e Medio Metauro;
4. A.S.U.R. - Zona territoriale di Urbino;
5. Autorità di Bacino Regionale delle Marche;
6. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
7. Marche Multiservizi.

Questa Amm.ne Provinciale in data 09/01/2013, con nota prot. 1514 del 09/01/12, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza, la cui competenza, in questo caso, è assegnata alla Comunità Montana Alto e Medio Metauro.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

- 1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio***, con nota prot. 53839 del 09/07/2013, ha espresso il seguente parere:

“Con riferimento alla nota prot. n. 1514 del 09/01/2013 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in*

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;

- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. 11.3 sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del rapporto preliminare con allegati redatto dall'Arch. Massimo Bastiani, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla variante in oggetto.

Rilevato dalla documentazione presentata che:

- *L'ambito d'interesse ricade PRG vigente in zona agricola, all'interno del Parco Territoriale del Foglia e di Pallino.*
- *Catastalmente la zona proposta è censita al Foglio n. 22 mappali n.ri 5,6,7,8,9,11,12,13 e Foglio n. 44 mappali n.ri 1,2,7,23,33, siti in prossimità di Cà Lanciamolino.*
- *Sulla zona sono presenti i seguenti vincoli:*
 - *D.Lgs. 42/2004 –art.142*
 - *R.D. 3267/23 – Vincolo idrogeologico*
 - *Art.18 T.I. – Area di parco territoriale soggetta e Tutela Integrale*
 - *Art.18 T.O. – Area di parco territoriale soggetta e Tutela Orientata*
 - *P.P.A.R.- Tutela integrale del corso d'acqua*
 - *P.A.I. Regione Marche – Aree di versante in dissesto a media-elevata pericolosità (P2-P3)*
 - *P.A.I. Regione Marche – Fascia di territorio inondabile, assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni*
- *La variante, che individua una zona "F" a specifica destinazione privata, è finalizzata alla realizzazione di un centro ippico ed attività equestri in genere con annessi servizi e strutture destinate allo scopo, in località San Giacomo in Foglia di Urbino.*
- *La scheda progetto dell'intervento prevede una capacità edificatoria, comprese le strutture interraste, seminterrate e fuori terra di 4.600 mq di superficie utile lorda, così articolata:*
 - *maneggio coperto 2.500 mq*
 - *fienile 250 mq*
 - *scuderie ipogee con porticati 1.250 mq*
 - *accessori 600 mq*
- *Sono inoltre previste le seguenti opere, mediante sistemazione del fondo:*
 - *Campi scoperti in sabbia n.2*
 - *Campo in sabbia per s.o.*
 - *Campo in erba per Dressage*
 - *Campo accoglienza partecipanti gare*
 - *Percorso Cross Country*

Si fa presente che le valutazioni e considerazioni esposte nel presente contributo fanno specifico riferimento e assumono una funzione considerata propedeutica all'attività istruttoria di competenza, da svolgersi successivamente nell'ambito del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, la cui richiesta è già agli atti di questa Amministrazione.

Dall'esame della documentazione trasmessa e in particolare sulla base dei dati storici reperiti è ragionevole, sin d'ora, ritenere che il territorio interessato dalla procedura di verifica presenti condizioni geologiche-geomorfologiche, idrologiche-idrauliche ed idrogeologiche che implicano forti limitazioni ovvero l'incompatibilità, in relazione alle trasformazioni urbanistiche proposte nella variante.

Dalla documentazione prodotta si riscontra quanto segue :

A) ASPETTI GEOLOGICI-GEOMORFOLOGICI

- *La previsione proposta investe ambiti di versante in dissesto, individuati nel PAI Regione Marche con codici F-02-0645 e F-02-0614 con livello di pericolosità elevato (P3) e F-02-0626 con livello di pericolosità medio (P2)*

B) ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI

- *Nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche parte della zona proposta è interessata dalla perimetrazione che delimita le fasce inondabili del Fiume Foglia, identificata con codice n. E-02-0027.*

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

- In base a segnalazioni, informazioni e dati storici reperiti nella documentazione del Servizio la zona risulta essere stata più volte interessata da fenomeni di esondazione/allagamento, recentemente anche con taglio del meandro, su aree anche esterne a quelle mappate nel PAI.
- Il settore idraulico d'interesse è inoltre interessato da marcati fenomeni erosivi di sponda, con possibili evoluzioni delle scarpate fluviali.
- La nuova zonizzazione va ad interessare aree appartenenti al pubblico Demanio dello Stato – Ramo idrico, catastalmente identificabili con l'alveo del Fiume Foglia, oltre alle fasce di pertinenza fluviale (R.D. 523/21904– L.37/994-D.Lgs.152/2006-PAI-PTA).
- In base alla documentazione presentata all'interno della zona sembrano inoltre presenti altri elementi del reticolo idrografico superficiale.

In ordine a quanto sopra si evidenzia quanto segue:

A) ASPETTI GEOLOGICI-GEOMORFOLOGICI

- Relativamente all'interferenza delle previsioni con ambiti al pericolosità media si evidenzia che l'art.13 "Coordinamento con la pianificazione urbanistica" delle Norme di Attuazione del P.A.I. stabilisce che in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti non sarebbero di norma consentite nuove previsioni insediative nelle aree a pericolosità moderata (AVD_P1) e media (AVD_P2) e che, l'eventuale inserimento, è comunque condizionato all'esito positivo di una verifica di compatibilità idrogeologica, da effettuarsi prima dell'adozione dello strumento urbanistico.
- Gli ambiti in dissesto classificati con livello di pericolosità elevata, che individuano fenomeni attivi (P3), non andrebbero interessati con nuove previsioni urbanistiche ma mantenuta la destinazione agricola. Si precisa inoltre che anche l'effettiva possibilità di realizzare gli interventi consentiti, solo teoricamente, dall'art.12 delle N.A. del PAI è comunque subordinata agli esiti di una puntuale verifica tecnica, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Occorre rilevare che
- Tenuto conto di quanto sopra e considerato che lo schema progettuale proposto comporta la realizzazione di opere e/o interventi in ambiti prossimi ad aree in dissesto e l'inserimento di nuovi e consistenti volumi (maneggio coperto, scuderie, ecc...) mediante cospicui sbancamenti proprio in corrispondenza del piede dei versanti in frana; la successiva valutazione di compatibilità della variante urbanistica (parere art.89 D.P.R. 380/01) dovrà basarsi sugli esiti di uno specifico ed approfondito studio geologico-geotecnico-geomorfologico e sismico, sufficientemente esteso agli ambiti di versante in dissesto, con i seguenti contenuti minimi:
 1. Ricostruzione della stratigrafia, delle coperture e del substrato e loro caratterizzazione geotecnica tramite prospezioni geognostiche, indagini geotecniche in sito (carotaggi, prove penetrometriche statiche dinamiche, vane test, ecc...) e prove di laboratorio.
 2. Carte tematiche allegate al PRG (Carta geomorfologica, delle pericolosità geologiche, ecc...) , cartografia CARG e schede progetto IFFI .
 3. Inquadramento geologico-geomorfologico, con descrizione dei processi in atto su un intorno significativo.
 4. Rilevamento geomorfologico di dettaglio esteso ad un intorno significativo, comprendente la classificazione tipologica e la definizione dello stato di attività dei dissesti e/o forme d'instabilità riconosciute, con analisi delle possibili evoluzioni di tali fenomeni e del potenziale coinvolgimento della zona in esame.
 5. Ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica dei versanti tramite analisi fotogeologica multitemporale, ricerca di archivio e bibliografia e restituzione cartografica degli esiti della foto-interpretazione multitemporale.
 6. Verifiche di stabilità sui profili estesi alle zone in dissesto, da condurre secondo le prescrizioni delle NTC 2008, nelle condizioni statica, sismica e post-sismica.
 7. Carta geomorfologia di sintesi, propedeutica altresì per la puntuale definizione nel disegno urbanistico e degli eventuali franchi di rispetto dalle forme geomorfologiche riscontrate.
 8. Studio idrologico-idrogeologico comprensivo di misurazioni dei livelli freaticometrici in sito, sulla base del quale si dovrà valutare con attenzione l'eventualità di dover ricorrere alla esecuzione di dreni delle acque d'infiltrazione o profonde, al fine di garantire adeguate condizioni di stabilità sull'area oggetto di trasformazione urbanistica.

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

9. *Descrizione e localizzazione degli eventuali interventi/opere, comprensivi della regimazione delle acque superficiali, volti alla mitigazione della pericolosità, al fine di rendere compatibile la trasformazione urbanistica in esame con le condizioni geomorfologiche presenti.*
10. *Descrizione puntuale delle modalità tecnico-operative da osservare nella esecuzione delle opere/interventi.*

B) ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI

- *In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, è opportuno richiamare l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" che prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da tecnici professionisti abilitati, con competenze adeguate, secondo la legislazione vigente, nelle materie riguardanti la verifica.*

Detto studio, da sviluppare a corredo della presente variante, è teso a valutare l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo il comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011, fino all'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art.10, comma 4 della norma medesima che stabilisce "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali".

Le misure di mitigazione e compensazione dovranno essere progettate congiuntamente agli interventi.

- *La particolare condizione giuridica delle aree di proprietà del Demanio Fluviale non consente il loro utilizzo a scopi urbanistici, a meno che non venga accertata la perdita di interesse pubblico sotteso al bene demaniale stesso. La variante in parola contrasta quindi con l'art. 823 del Codice Civile in quanto lo stesso dispone che i beni che fanno parte del Demanio Pubblico non possano essere appresi alla proprietà privata, poiché sottratti alla possibilità di essere oggetto di diritto privatistico.*
- *Si ricorda che questo Servizio, a norma di quanto disposto dal D.Lgs 112 del 31.03.1998, provvede alla gestione tecnico economica delle aree appartenenti al Demanio Idrico. Rientra quindi fra le sue competenze il rilascio di pareri sull'utilizzo di aree demaniali, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L. 37/94, qualora si accerti l'insussistenza di un pregiudizio per il pubblico generale interesse, connesso al regolare regime idraulico del corpo idrico.*
- *Per quanto concerne eventuali zone di alveo abbandonato si richiama la Legge n. 37/1994, di modifica degli artt. 942-945-946-947 del Codice Civile, che sovverte completamente la precedente normativa privilegiando il demanio pubblico e riducendo i diritti dei proprietari rivieraschi previsti dal Codice Civile nella stesura precedente. Nella fattispecie in questione la disciplina vigente, relativa alla cosiddetta alluvione impropria, contempla all'art. 942 del C.C. (Terreni abbandonati dalle acque correnti) che "I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confine della riva opposta possa reclamare il terreno perduto".*
- *La vigente normativa (R.D.523/1904-L.37/1994-P.A.I.-P.T.A. D.Lgs.-152/2006) prevede la salvaguardia delle fasce di pertinenza fluviale lungo il reticolo idrografico della profondità minima di 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini e loro accessori del corso d'acqua e dalla proprietà demaniale, senza tener conto di ulteriori espansioni derivanti da problematiche di ordine idrologico-idraulico (ambiti inondabili/allagabili, zone di possibile divagazione dell'alveo, di evoluzione delle scarpate fluviali, ecc..). Tali ambiti di rispetto hanno finalità tese in sintesi alla salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico e al ripristino, riqualificazione e tutela della naturalità della regione fluviale nel suo complesso, a garanzia della continuità ecologica del sistema fluviale e della conservazione dell'ambiente. In ogni caso si ritiene opportuno che all'interno degli stessi venga inglobata la fascia di tutela integrale dei corsi d'acqua definita dal PPAR.*

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

- *Si richiama inoltre il rispetto con i futuri interventi delle distanze minime dalla sponda o piede degli argini fissate dal R.D. 523/1904, pari a metri quattro per piantagioni e movimenti di terreno e metri dieci per strutture e scavi.*
- *Considerato quanto sopra la “Verifica di compatibilità idraulica”, sulla base della quale valutare l’ammissibilità della variante secondo il disposto della L.R. 22/2011 dovrà prevedere:*
 1. *Rilievo topografico di dettaglio e restituzione grafica, debitamente quotata, del reticolo idrografico presente nella zona d’intervento (comprensivo di planimetrie, profili, sezioni, censimento e caratterizzazione dei manufatti idraulici presenti) appoggiato a caposaldo di quota nota.*
 2. *Analisi morfo-idrodinamica evolutiva su base storica (orizzonte temporale di riferimento pari a 50-60 anni) del tratto in esame del Fiume Foglia e dell’eventuale reticolo idrografico, al fine di individuare le aree di possibile divagazione dell’alveo e di evoluzione delle scarpate fluviali.*
 3. *Analisi idrologica ed idraulica sul Fiume Foglia riferita alla situazione attuale, volta a determinare lo scenario di pericolosità presente (alveo di piena ed aree allagabili) ricorrendo alla elaborazione di una modellazione a moto permanente, considerando portate con tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni nelle condizioni maggiormente cautelative. Ciò consentirà di differenziare la pericolosità delle aree inondabili, per vari tempi ritorno e valutare i tiranti/velocità di allagamento. L’analisi andrà eseguita sulla base del rilievo topografico delle sezioni idrauliche ravvicinate e comunque tracciate nei tratti più significativi (attraversamenti, tombinamenti, cambi di direzione, ecc...), estese alle aree contermini.*
 4. *Le verifiche idrauliche dovranno prendere in considerazione anche il reticolo idrografico minore, demaniale e non, interferente o limitrofo alla zona di previsione.*
 5. *In base agli esiti degli studi di cui sopra andrà definita anche in planimetria la fascia di pertinenza fluviale, comprensiva delle aree inondabili delle aree interessate dalla divagazione storica dell’alveo e di possibile evoluzione delle scarpate fluviali. Si ricorda che a dette fasce di pertinenza fluviale la vigente normativa assegna finalità di salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, riqualificazione e tutela della naturalità dei corsi d’acqua, utili a garantire la continuità ecologica del sistema fluviale e la conservazione dell’ambiente. Tali ambiti andranno altresì a costituire aree di libero accesso, per un miglior svolgimento delle funzioni di manutenzione e polizia idraulica.*
 6. *In base allo scenario di pericolosità determinato con gli studi di cui sopra andrà documentata in primo luogo l’ammissibilità e sostenibilità della trasformazione urbanistica proposta e la riduzione del rischio attuale nell’ambito di influenza dell’intervento, mediante progettazione di appropriate misure di mitigazione, indicandone l’efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità.*
 7. *Andrà prodotto un elaborato con trasposizione del rilievo dello stato di fatto e di progetto dei corpi idrici interessati su planimetria catastale, quotando le distanze delle opere in progetto dal ciglio di sponda attuale o modificato, ovvero dal limite della proprietà demaniale.*
 8. *In ottemperanza al disposto della LR 22/2011 andranno altresì previste, oltre allo schema di regimazione e smaltimento delle acque bianche e nere, anche le misure compensative rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica della trasformazione, mediante realizzazione di volumi d’invaso, per una capacità pari ad almeno 350 m³ per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata di progetto. Andranno pertanto progettati ed individuati in planimetria nelle zone di trasformazione i volumi che dovranno essere riempiti man mano che si verifica il deflusso dalle aree stesse, fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del corpo idrico recettore o della rete fognaria recapitante, garantendo l’invarianza del picco di piena.*
 9. *Andrà inoltre valutata la compatibilità degli interventi ricadenti all’interno della fascia di tutela integrale dei corsi d’acqua, sulla base delle prescrizioni di base permanenti di cui all’art.29 PPAR.*
- *Al fine di dimostrare la coerenza fra le condizioni di pericolosità riscontrate e la nuova previsione urbanistica andranno fornite indicazioni di carattere costruttivo circa la possibilità di realizzare le scelte progettuali prospettate che prevedono la quota d’imposta delle strutture a quote inferiori all’attuale piano campagna, con realizzazione di volumi interrati e seminterrati. Dette previsioni appaiono tutt’altro che orientate alla protezione dei nuovi interventi alla vulnerabilità/esposizione da eventuali rischi idraulici, considerata altresì la possibile interferenza degli scavi con le oscillazioni del livello piezometrico.*

Si fa presente in linea generale che l’interessamento con previsioni urbanistiche di ambiti di pertinenza dei principali corpi idrici deve prefiggersi obiettivi di conservazione dell’ambiente e di salvaguardia dal

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

dissesto idrogeologico e idraulico, individuati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore, evitando di creare e/o incrementare le attuali condizioni di rischio.

In sintesi nel caso in esame non si ritiene opportuna la pianificazione a zona "F" a specifica destinazione privata dell'intero ambito che sembra di pertinenza fluviale, in quanto notoriamente e storicamente interessato dalle piene ordinarie e volto a garantire le naturali dinamiche morfologiche dello stesso ed il mantenimento dei caratteri di naturalità della regione fluviale nel suo complesso.

A margine si evidenzia che, a prescindere dalle destinazioni urbanistiche delle aree, nel caso in esame appaiono difficilmente compatibili all'interno degli ambiti PAI anche gli interventi teoricamente consentiti dalle N.A. del PAI, la cui valutazione si basa sul raggiungimento o meno di un adeguato livello di sicurezza per la pubblica incolumità e per i beni esposti.

Resta fermo di conseguenza che intervenire all'interno di territori inondabili comporta necessariamente da parte dei soggetti proponenti, oltre all'adozione di appropriate misure di mitigazione della pericolosità e della vulnerabilità/esposizione, la piena consapevolezza e quindi accettazione di un ragionevole margine di rischio.

Si invita pertanto anche ad un'attenta valutazione in ordine alla sostenibilità economica della variante, nell'ottica di potenziali danneggiamenti dell'area, a seguito del manifestarsi di inondazioni/allagamenti.

CONCLUSIONI

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza è parere della scrivente P.O. che l'ammissibilità della variante vada preventivamente valutata sulla base degli esiti degli studi ed approfondimenti richiamati nel presente contributo e, qualora siano verificate le condizioni richieste, vada rivista di conseguenza.

Per quanto sopra si prescinde in questa fase dalla valutazione delle tavole progettuali presentate congiuntamente al rapporto preliminare. ”

- 2. L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord**, con nota prot. 149 del 01/03/2013, pervenuta tramite PEC e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 17392/13, ha espresso il seguente parere:

“A riscontro della vs. nota, citata in oggetto, questa AATO:

- valutato il contenuto della richiesta;*
 - consultato il programma degli interventi approvato dall'Assemblea ATO formata dai Sindaci dei comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Pesaro e Urbino e il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;*
 - verificate le modifiche e/o integrazioni al programma degli interventi approvate dal Consiglio di Amministrazione di AATO;*
 - considerata la dotazione delle infrastrutture nel settore dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione);*
- condivide le osservazioni e il parere espressi dal Gestore dei servizi idrici.”*

- 3. La Comunità Montana Alto e Medio Metauro**, con nota prot. 4471/7.10 del 30/05/2013, pervenuta in data 21/06/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 50074 del 26/06/2013, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si precisa che questo Ente entra nell'endoprocedimento di procedura di assoggettabilità a VAS, in attuazione delle seguenti leggi regionali che attribuiscono competenze specifiche nei seguenti campi:

- Utilizzazioni boschive e vegetazione protetta (Legge Forestale Regionale n. 6 del 23.02.2005);*
- Siti Natura 2000 (aree Sic e Zps) ai sensi della L.R. n. 6/2007 e s.m.i. “...disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000”*

Visto che l'area di intervento ricade negli appezzamenti catastali censiti al NCT del Comune di Urbino al Foglio n° 22 mappali n..5,6,7,8,9,11,12,13, foglio n° 44 mappali n. 1,2,7,23,33, loc. Ca' Lanciamolino.

Dall'analisi degli elaborati progettuali della variante al P.R.G. e del progetto relativo alla realizzazione di un centro ippico in loc. San. Giacomo in Foglia e del suddetto Rapporto preliminare di

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

verifica di assoggettabilità alla VAS si ritiene che la previsione di sostituire l'area destinata a campo di golf con una zona destinata a centro ippico, entrambe attrezzature territoriali, **comporta, se attuata in base alle prescrizioni riportate nella valutazione di incidenza, impatti scarsamente significativi sull'ambiente.**

La realizzazione del progetto si inquadra nelle scelte di trasformazione dell'area che consentono la realizzazione di azioni armoniche adeguate a soddisfare le esigenze socio-economiche del territorio.

Lo sviluppo di una attività di turismo equestre è, inoltre, in linea con gli obiettivi di sviluppo territoriale di questa Comunità Montana.

Questo Ente ha, infatti, recentemente aderito (delibera di Giunta Comunitaria n. 12 del 04/02/2013) con la Provincia di Pesaro e Urbino, Comunità Montana Catria e Nerone, Comunità Montana Montefeltro e Comune di Cagli ad un progetto per la realizzazione di un Distretto dello Sport Equestre denominato "Marche Horse Park" dedicato allo sport, al turismo equestre nonché ad attività socio-sanitarie ed economiche, dotato di villaggio e strutture turistico-sportive eco sostenibili;

Il progetto, incontra le linee programmatiche degli Enti coinvolti, in quanto finalizzato alla possibilità di valorizzazione e sviluppo dell'area vasta attraverso la creazione di un grande parco territoriale che possa offrire impianti specializzati per tutte le tipologie di sport equestre, localizzati nei Comuni del territorio e promosse da privati e Enti a seconda delle loro specificità e peculiarità di sviluppo locale.

La documentazione prodotta appare, quindi, esaustiva nel senso che il progetto è stato sufficientemente descritto nei suoi aspetti naturalistici e sono state messe in evidenza le diverse criticità che ne hanno poi determinato le differenti scelte e modalità di intervento.

La variante ed il relativo progetto di realizzazione del centro ippico ricadono nell'area SIC IT5310012 "Montecalvo in Foglia" e ZPS IT5310025 "Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia" di competenza di questo Ente e pertanto ai sensi del paragrafo 4.2 della DGR 1813 del 21/12/2012 il parere in merito alla valutazione di incidenza viene allegato alla presente nota;

Per quanto riguarda l'aspetto forestale, dall'analisi del progetto non si evidenziano interventi specifici a danno della vegetazione presente nell'area di intervento.

Poiché in alcuni casi gli interventi verranno realizzati nelle aree adiacenti alla vegetazione protetta ai sensi della L.R. 6/05 dovranno essere adottate in fase di esecuzione del progetto tutte quelle precauzioni necessarie a non creare danni indiretti alle stesse. Quindi dovrà essere posta particolare attenzione a non deteriorare in alcun modo sia la parte area che gli apparati radicali delle piante presenti.

Da questa breve disamina e per le proprie competenze si può argomentare che sull'aspetto del procedimento amministrativo in oggetto, si ritiene, a parere dello scrivente, **non necessario** assoggettare la proposta di variante del PRG del Comune di Urbino alla Valutazione Ambientale Strategica."

Si riporta di seguito l'esito della **Valutazione di Incidenza** allegata al suddetto parere ed espressa con stesso prot. n. 4471/7.10 del 30/05/2013:

"Omissis ... DISPONE

Di esprimere ai sensi dell'art. 5 del DPR 37/1997 e successive modificazioni, della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 220/2010 **valutazione di incidenza positiva**, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità del sito natura di cui trattasi, per la **variante parziale del P.R.G. del Comune di Urbino, e per la realizzazione di un Centro ippico Urbino Santi Giacomo e Filippo – S. Giacomo in Foglia – su un'area censita al NCT del Comune di Urbino al Foglio n° 22 mappali n.5,6,7,8,9,11,12,13, foglio n° 44 mappali n. 1,2,7,23,33**, a condizione che

l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto del "**Principio di precauzione**" che"in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale".

E che siano, inoltre, rispettate le seguenti condizioni già in parte proposte nello studio di incidenza:

- In tutte le aree **non** interessate dagli interventi edilizi, compatibilmente con le regole dettate dall'attività sportiva equestre, dovrà essere garantita una copertura vegetale con essenze autoctone

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

durante tutto l'anno e dovranno essere attuate le pratiche agronomiche consentite dalla DGR n. 1471 del 27/10/2008;

- *Per l'incremento del verde si dovrà cercare, utilizzando le varie tipologie vegetazionali di creare delle interconnessioni con la vegetazione esistente al fine di realizzare una vera e propria rete ecologica; inoltre ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi fenomeni di inquinamento genetico, si prescrive l'utilizzo esclusivo di specie autoctone;*
- *Di vietare gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive;*
- *Dovranno, inoltre, essere attuati gli interventi di mitigazione indicati nello studio di incidenza (pagg. 45-46) ed il relativo monitoraggio. Si dovrà redigere un idoneo programma di monitoraggio con la relativa tempistica da trasmettere a questo Ente (in qualità di gestore del sito) al fine di valutare il verificarsi di possibili impatti;*
- *I tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere brevi, con un cronoprogramma tarato per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti.*
- *Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e dovranno essere utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;*
- *per l'attuazione degli interventi di regimazione delle acque andrà privilegiato l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con materiali reperibili in loco;*
- *si ribadisce il rispetto delle misure di conservazione previste dalla DGR n. 2 del 11/01/2010 ed indicate per gli ambienti misti mediterranei e per gli ambienti fluviali e dalla DGR n. 1471 del 27/10/2008;*
- *qualora, con il progresso delle conoscenze o comunque a seguito di azioni di ricerca e monitoraggio, si appurasse che determinati interventi possono produrre modifiche significative e negative ai siti natura di cui trattasi questo Ente si riserva la facoltà di modificare motivatamente le prescrizioni impartite;*

di precisare che la presente valutazione di incidenza non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni;

...”

4. L'Autorità di Bacino Regionale delle Marche, con nota prot. 0476934 del 11/07/2013, pervenuta PEC e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 54938/2013, ha espresso il seguente parere:

“ Con riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare relativo alle modifiche urbanistiche in oggetto si riportano nel seguito le considerazioni in merito alla assoggettabilità a VAS della variante urbanistica in parola, nonché all'ipotesi progettuale di insediamento ivi previsto, la cui documentazione è pervenuta all'ufficio scrivente e acquisita al protocollo dell'Autorità di bacino regionale col n. 0027340\11/01/2013\R_MARCHE\GRM\DDS\A.

Secondo quanto emerge dalla relazione di variante:

- *l'area in analisi rientra nel PRG vigente nel Parco del Fiume Foglia e del Pallino, pertanto di particolare interesse ambientale; il PRG localizza nell'ambito del parco una serie di funzioni ricettive e ricreative, definendo in dettaglio le modalità da osservare negli interventi: ovviamente per la presenza del vincolo sovraordinato apposto dal PAI, nelle relative perimetrazioni possono essere consentite solo quelle attività espressamente consentite in via teorica, fermo restando la necessità della verifica tecnica di compatibilità con lo specifico carattere della pericolosità rilevata;*
- *dalla documentazione progettuale pervenuta appare inoltre che per la parte orientale del Parco, delimitata tra il crinale del Forcuini e le anse del Foglia, il progetto di variante urbanistica prevede la localizzazione di un “Centro ippico ed attività equestri”, con servizi logistici e ricettivi, definita come zona F a destinazione privata;*
- *in particolare, nella suddetta area è prevista la realizzazione di:*

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

- *fiendale, scuderie e servizi: ubicate ad ovest di un filare di querce secolari, con orientamento nord-est sud-ovest, che oltre al fiume stesso ed alla sua vegetazione ripariale rappresenta l'elemento naturale più distintivo attorno al quale si articolano gli interventi edilizi;*
- *maneggio coperto: si inserisce ad est del suddetto filare di querce secolari;*
- *area a parcheggio per gli utilizzatori e per i mezzi di trasporto dei cavalli: da realizzare fuori dal perimetro PAI, su un pianoro depresso a nord-est dell'area a maneggio, senza volumi o accessori, dotata di impianti tra cui l'illuminazione, prese per l'energia elettrica ed acqua a servizio dei caravan;*
- *campi attrezzati e percorso cross country: quest'ultimo occupa buona parte delle superfici perimetrale dal PAI.*

Data la suddetta premessa, considerando quanto riportato nel Rapporto Preliminare, si ritiene di evidenziare quanto segue in merito alla valutazione di assoggettabilità a VAS relativa alla variante urbanistica.

Si premette che nelle aree perimetrale del PAI non si possono introdurre nuovi usi in contrasto con le stesse N.A. del PAI, dal punto di vista tipologico e della compatibilità di merito, e che non si possono incrementare le potenzialità edificatorie esistenti. Pertanto, anche in caso di destinazioni funzionali in aree PAI che non comportano edificazione, le funzioni introdotte devono essere comunque verificate sotto il profilo della compatibilità e sostenibilità con la pericolosità attesa.

Considerato l'obiettivo perseguito dal PAI di conservazione degli equilibri naturali e miglioramento delle condizioni di rischio idraulico, si ritiene opportuno in linea di principio che negli ambiti non antropizzati dei corsi d'acqua e nelle relative aree di pertinenza si tenda al mantenimento delle condizioni d'uso-previsioni esistenti ove non vi sono rischi particolari. Ovvero che l'introduzione di nuove condizioni d'uso in primo luogo non peggiori le condizioni di rischio attuale, evitando l'introduzione di nuovi usi esposti scarsamente compatibili con la situazione di pericolosità del corso d'acqua, ma che ancor meglio siano tali da conseguire un miglioramento delle condizioni di rischio e delle condizioni ambientali del sistema fluviale. In tal senso, l'eventuale previsione di misure di mitigazione della pericolosità locale deve essere comunque inquadrata nella generale situazione del corso d'acqua, evitando l'incremento delle condizioni di pericolosità-rischio per le aree a valle o monte.

Più in dettaglio, si evidenzia che:

- *nello studio presentato non compaiono valutazioni di compatibilità della previsione in progetto rispetto agli indirizzi di tutela di cui all'allegato A, elaborato "d" delle Norme di attuazione del PAI, considerando la non evidente opportunità della variante anche per le porzioni più strettamente connesse al corso d'acqua e alle sue dinamiche;*
- *per le trasformazioni previste in area inondabile, gli elaborati non definiscono in maniera sufficiente la "zona di accoglienza" e "il percorso cross country", così come non sono definiti i campi di "dressage" e di "salto ad ostacoli" ricadenti in parte in aree in dissesto; per tali trasformazioni si ritiene che sia necessario valutare la loro preliminare compatibilità con i caratteri specifici delle pericolosità delle aree perimetrale dal PAI; per le aree inondabili la compatibilità sarà esplicitata sia con riferimento ai vincoli di carattere edilizio-urbanistico di cui agli art. 7, comma 5 e 6, e all'art. 9 comma 1 del PAI (riportati in parte al punto 2.1.4 del Rapporto preliminare ma senza indicazione dell'appartenenza ad una delle categoria di interventi ammissibili), sia in relazione alla compatibilità tecnica di cui all'art. 9, comma 2, del PAI;*
- *in ragione della accertata e documentata frequente inondabilità dell'area perimetrata dal PAI, ancorché non interessata da strutture edilizie, dovrà essere dimostrata la compatibilità delle trasformazioni in progetto interferenti con la pericolosità attesa con riferimento esplicito alla possibilità di danneggiamento di sistemazioni, percorsi ed attrezzature; analogamente dovrà essere valutata e dimostrata la compatibilità delle trasformazioni in progetto interferenti con le aree in dissesto gravitativo, in questo caso con riferimento all'art. 12 delle Norme del PAI;*
- *per le aree esterne agli ambiti perimetrati e vincolati dal PAI, la presenza di un'area inondabile caratterizzata da frequente allagamento e divagazione dell'alveo morfologicamente e organicamente*

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

connessa alle componenti funzionali dell'intervento in progetto, è elemento di attenzione per la valutazione della compatibilità dell'insediamento previsto rispetto alla pericolosità idrogeologica-idraulica e delle relative reciproche interferenze; conseguentemente i limiti alle trasformazioni territoriali ed edilizie operanti nell'ambito delle perimetrazioni del PAI, devono comunque trovare coerenza con le funzioni introdotte negli ambiti territoriali esclusi dalle perimetrazioni ma ad esse immediatamente adiacenti, ovvero geomorfologicamente ad esse connesse;

- in tale prospettiva sia il "Rapporto ambientale preliminare" sia lo "Studio per la valutazione di incidenza" appaiono inadeguati: il progetto di insediamento infatti si articola nelle sue diverse componenti funzionali su un piano posto alla quota di m 89,00 slm (scuderie, stalla, maneggio coperto) che è poco differente dalla quota media dell'ambito di pericolosità per allagamento individuato dalla perimetrazione del PAI, all'interno del quale viene previsto il percorso di cross country strettamente funzionale alle restanti strutture; tale considerazione, in ragione del fatto l'interferenza potrebbe risultare significativa, porta alla necessità di una puntuale valutazione, anche attraverso una adeguata modellazione dello scenario di pericolosità e rischio atteso per fenomeni di divagazione dell'alveo e inondazione, con tempi di ritorno fino a 200 anni, dell'effettiva interferenza tra pericolosità del sito e componenti edilizie e funzionali dell'insediamento;
- si dovrà considerare e valutare preliminarmente l'invarianza idraulica rispetto alla situazione attuale a seguito della trasformazioni previste dell'area, con indicazioni preliminari sugli accorgimenti che si ritiene di adottare per ottenere tale invarianza, nonché specificare l'indicazione dei recettori nei quali recapiteranno le acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di allagamento per le aree oggetto di trasformazione (vedasi L.R. 22/2011).
- in relazione al tema delle risorse idriche è da segnalare la mancanza di indicazioni circa le interferenze con la vulnerabilità dell'acquifero di subalveo in relazione alle trasformazioni edilizie in progetto, alla presenza di stalle, servizi ed aree con concentrazione di animali.

In definitiva si ritiene adeguato che la variante in oggetto sia assoggettata a VAS e che nella redazione del Rapporto per la VAS sia opportuno tenere conto delle indicazioni sopra riportate.

5. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, con nota prot. 2105 del 06/02/2013, pervenuta tramite fax in data 06/02/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 10772 del 07/02/2013, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ...questo ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, non ritiene, per quanto di competenza, che ricorrano i presupposti per imporre l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica della variante urbanistica proposta.

Purtuttavia sarà cura di questo ufficio valutare attentamente il progetto, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, nei successivi livelli di progettazione (dai piani attuativi fino alle singole richieste di autorizzazione) per i quali si rammentano ad ogni buon conto le disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 42/04, nonché le disposizioni, in materia di documentazione necessaria, dettate dal D.P.C.M. 12/12/2005.

Si ricorda infatti che:

- *l'art. 16 della legge 1150/42 prevede che "I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza" per l'espressione del parere di competenza;*
- *per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.*

In ultimo si rammenta che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

luglio 2002, n° 137”, prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio.”

6. Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 2698 del 20/02/2013, pervenuta in data 22/02/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 16669 del 28/02/2013, ha espresso il seguente parere:

“**Omissis** ...si esprime quanto segue.

SERVIZIO IDRICO

L'acquedotto di località San Giacomo in Foglia non è in grado di servire le necessità idriche del Centro Ippico essendo vetusto e sottodimensionato già per le utenze in essere. Potenziare il sistema acquedottistico della località non risolverebbe i deficit idrici.

L'area è attraversata da una condotta di adduzione che potrebbe anche fornire 4-5 mc/giorno e soddisfare una parte delle necessità idropotabili del Centro ippico, ma, trattandosi di una situazione del tutto particolare, in caso di rottura del tubo per il ripristino della funzionalità dello stesso potrebbero essere necessari diversi giorni.

In caso di realizzazione dell'intervento dovrà essere verificato se occorre spostare la sopracitata condotta adduttrice.

SERVIZIO FOGNARIO E DEPURAZIONE

La località è a notevole distanza dai sistemi fognari e depurativi pubblici esistenti.

Le reti fognarie in progetto, che dovranno essere di tipologia separata, e l'impianto di depurazione a servizio del Centro ippico rimarranno di proprietà e gestione privata. L'impianto di trattamento dovrà avere una capacità lavorativa inferiore ai 50 abitanti equivalenti.

SERVIZIO GAS METANO

Non è richiesta alcuna fornitura gas metano, tuttavia si specifica che l'area potrà essere servita solo con un impegno di spesa notevole essendo la condotta più vicina (è in media pressione) ubicata lungo la Strada provinciale feltresca 3 bis.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 12 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

L'A.S.U.R. - Zona territoriale di Urbino, con nota prot. 4809 del 24/01/2013, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 6978 del 25/01/13, ha sospeso il rilascio del proprio parere richiedendo specifica documentazione integrativa, a cui non ha fatto seguito alcun riscontro.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

L'area oggetto di variante si trova a circa 10 km dal capoluogo, nella parte nord del territorio comunale di Urbino, nei pressi del nucleo di Pantiere, a confine con Montecalvo in Foglia.

L'area fa parte della “Tenuta Santi Giacomo e Filippo”, che si estende per circa 360 ettari complessivi, e all'interno della quale vengono già svolte le seguenti tre attività:

- Azienda Agricola di Bruscoli Marianna che dal 1997 (tra le prime in provincia) svolge coltura biologica;
- Ristorante San Giacomo di Urbino, aperto dal 2002;
- Urbino Resort Santi Giacomo e Filippo, aperto dal 2007.

La variante in esame ha come obiettivo quello di prevedere la realizzazione di un centro ippico all'interno della tenuta.

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

Il terreno che sarà destinato al centro ippico ha una superficie di 336.883 mq e una parte della sua superficie è delimitata da un'ansa del Fiume Foglia.

L'area di intervento è caratterizzata da un contesto ambientale di elevate peculiarità paesaggistiche e naturalistiche. La stretta vicinanza del fiume Foglia, la presenza di alberature secolari, le peculiarità di specie floristiche e faunistiche e la presenza di edifici di valore storico-culturale, ne fanno un luogo di particolare pregio.

L'area si trova all'interno dell'Oasi di Protezione Faunistica della Badia, del Parco del Foglia e del Pallino previsto dal PRG, nonché di un'area SIC e ZPS.

Dal punto di vista urbanistico l'area di variante risulta classificata dal vigente PRG come zona agricola all'interno del Parco Territoriale del Foglia e di Pallino.

I Parchi territoriali individuati dal PRG di Urbino sono comprensori piuttosto estesi che costituiscono l'ossatura del sistema ambientale comunale.

Il regime di Parco rappresenta un ulteriore livello di tutela paesaggistico del PRG finalizzato a coniugare le previsioni di sviluppo con la salvaguardia ambientale: all'interno dei parchi sono favorite attività turistiche, ricreative, agricole ecc. in relazione ai valori ambientali che li contraddistinguono.

I parchi territoriali previsti dal PRG sono tre:

- Il Parco delle Cesane;
- Il Parco del Foglia e del pallino;
- Il Parco di San Lorenzo in Cerquetobono.

I Parchi territoriali si attuano mediante l'approvazione di Piano Particolareggiati di iniziativa pubblica da redigersi in base a precisi indirizzi forniti da specifici *Progetti-Guida* del PRG, che stabiliscono le linee essenziali degli interventi ammissibili.

Gli indirizzi di sviluppo dei progetti-guida si basano sull'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali.

Il Parco del Foglia e di Pallino, all'interno del quale ricade la variante in oggetto, è costituito da tre settori (*settore 1- occidentale; settore 2- centrale; settore 3- orientale*) ognuno caratterizzato da specifiche peculiarità ambientali e di sviluppo.

La variante in oggetto ricade all'interno del Settore 3, quello orientale, al quale è stata riconosciuta una vocazione turistico-ricettiva.

La variante agisce essenzialmente su due aspetti:

- modifica della destinazione d'uso: il vigente PRG prevede, nel Settore 3 del parco, la possibilità di insediare un campo da golf con annessi servizi. La variante propone di eliminare la previsione del campo da golf per sostituirla con un centro ippico ed attività equestri, ubicandolo in un'ansa del fiume più a sud rispetto a quella in cui era previsto lo sviluppo del campo da golf.
- modifica delle modalità attuative: si prevede la possibilità di attuare tale previsione anche mediante intervento edilizio diretto sulla base di un progetto unitario di tutte le strutture e gli impianti previsti, eliminando la necessità di approvare preventivamente un Piano Particolareggiato dell'intero Parco e/o

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

settore. Per questo motivo la proposta di variante è stata redatta attraverso una scheda – progetto di dettaglio vincolante per la realizzazione della previsione urbanistica.

Al fine di consentire la realizzazione degli interventi proposti con la variante sono state modificate alcune parti degli indirizzi del Progetto-Guida del Parco (documento parte quarta del PRG – 201. IV/O), sostituendo la previsione del campo da golf con quella del centro ippico.

Gli elaborati progettuali allegati alla variante, inoltre, sono stati redatti in forma di scheda-progetto di dettaglio definendo l'articolazione dei volumi, la loro conformazione, e le modalità costruttive, al fine di garantire un elevato livello qualitativo degli interventi.

Per quanto riguarda la zonizzazione dell'area di variante viene proposta la nuova classificazione urbanistica di “zona F a destinazione privata”, intesa come standard di livello territoriale del Parco del Foglia e di Pallino.

L'obiettivo della variante e dei proponenti, proprietari dell'area, è quello di realizzare un centro ippico in grado di promuovere molteplici attività legate a questo sport, sia a scala locale che nazionale ed internazionale.

- La variante prevede un incremento della edificabilità pari ad un totale di 4.600 mq di superficie, così distribuita:

- maneggio coperto: mq 2.500
- fienile: mq 250
- scuderie ipogee con porticati: mq 1.250
- accessori: mq 600

E' prevista anche la possibilità di destinare la casa rurale limitrofa alla zona F, denominata Cà Lanciamolino (individuata con il mappale n. 31 nella planimetria catastale - Tav. 1 della scheda-progetto), ad attività funzionali al centro ippico.

Nei seguenti punti si riportano gli elementi vincolanti del progetto stabiliti con la presente variante:

- altezza massima maneggio coperto m. 8,50
- altezza massima fienile m. 10,50
- le scuderie dovranno essere interrato secondo il profili tipo riportato negli elaborati progettuali
- materiali:
 - Maneggio coperto: manto di copertura in lamiera metallica di zinco titanio, rame ossidato o corten. Proposte alternative possono essere valutate in sede di rilascio del nulla osta paesaggistico a condizione che venga garantita una scelta di materiali di analoga qualità. Eventuali pannelli fotovoltaici dovranno interessare una superficie non superiore al 25% dell'intera copertura.
 - Scuderie: la copertura delle scuderie dovrà essere ricoperta con terreno naturale in modo da raccordarsi alla vegetazione esistente
 - Fienile: rivestimento in legno

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

- Percorsi pedonali, carrabili, parcheggi e sistemazione aree esterne: materiali che garantiscano un grado di sostenibilità pari ad almeno il 65%; la zona a parcheggio temporaneo dovrà essere completamente permeabile.

La variante ha stabilito anche che gli elaborati progettuali della scheda - progetto forniscono indicazioni di carattere generale per gli interventi edificatori e paesaggistici, per cui leggere traslazioni dei corpi di fabbrica non costituiscono variante al PRG.

L'accessibilità al centro ippico è garantita da due vie di accesso esistenti costituite da strade sterrate con ghiaia superficiale. L'accesso principale sarà quello proveniente dal nucleo di Pantiere, che attraversa il sistema ricettivo dell'Azienda; l'altro accesso, secondario ed alternativo, è quello che si snoda lungo una strada bianca di crinale, interna alla proprietà, per raccordarsi alla Strada Provinciale Montefabbri n. 56 posta a monte del versante orientale.

Si prevedono interventi finalizzati all'adeguamento delle strade di accesso mediante lievi rettifiche e ampliamenti della sezione stradale.

I vincoli e tutele ambientali presenti all'interno dell'area di variante dichiarati dal Comune:

- L'intera area si trova all'interno di una Zona di Protezione Speciale (ZPS - IT5310025) e di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC - IT5310012);
- L'area è interessata parzialmente dal vincolo paesaggistico derivante dal D.Lgs. 42/2004 - art. 142 punto c) relativo alla fascia di 150 metri dalle sponde del Fiume Foglia;
- L'area è interessata parzialmente dal P.A.I. in quanto sono presenti due zone a rischio frana, l'una con pericolosità media P2 e l'altra con pericolosità elevata P3. Inoltre è presente una zona classificata come area inondabile a rischi moderato R1;
- L'area, inoltre, è soggetta a tutela orientata Parco territoriale soggetto a Tutela integrale - Art. 18 T.I.;
- L'area è soggetta interamente a Tutela orientata e a tutela integrale per le parti che rientrano fra le categorie costitutive del paesaggio individuate negli elaborati di PRG.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La valutazione qui di seguito esposta, finalizzata a verificare il livello di significatività degli impatti ambientali che potrebbero generarsi a seguito dell'attuazione della variante, si è basata su due livelli di giudizio, in relazione anche ai pareri espressi dai vari SCA coinvolti.

La variante presentata contiene in sé un progetto di dettaglio degli interventi edilizi che hanno inevitabilmente determinato la necessità da parte di alcuni SCA di richiedere indagini e verifiche approfondite, senza le quali non sarebbe possibile valutare la compatibilità ambientale del progetto stesso.

Quanto evidenziato nei pareri espressi dalla P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* e dell'Autorità di Bacino, riportati al precedente paragrafo 2),

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

mostrano numerose criticità di ordine geologico-morfologico e idrogeologico-idraulico che potrebbero incidere significativamente sul progetto presentato.

Anche l'ASUR, al fine di esprimere il proprio parere igienico-sanitario, ha richiesto una serie di integrazioni per avere informazioni dettagliate sulle modalità di realizzazione delle opere in relazione alle modalità di allevamento e detenzione degli equini. E a tutt'oggi tale richiesta, nonché il relativo parere di ASUR, non ha avuto alcun riscontro.

In aggiunta a tali osservazioni vanno citate anche quelle riferite al parere di Marche Multiservizi, sempre riportato al precedente paragrafo 2), in quanto rilevano diverse problematiche in ordine al deficit idrico e fognario della zona, per le quali saranno necessarie opere compensative e alternative.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulterebbe quasi scontato assoggettare a VAS la variante per valutare il livello di significatività degli impatti che potrebbero generarsi dalla previsione.

Le ragioni che ci spingono, invece, a proporre la strada opposta, ovvero IL NON ASSOGGETTAMENTO A VAS, sostenuto anche dalla Soprintendenza e dalla Comunità Montana, si basano essenzialmente su un secondo livello di giudizio fondato non tanto sulla scala del progetto ma su quella della pianificazione, più attinente ai principi della Valutazione Ambientale Strategica.

In primo luogo si è tenuto conto degli obiettivi del vigente PRG che assegna al settore orientale del parco del Foglia e di Pallino, all'interno del quale ricade l'intervento, una vocazione turistico-ricettiva e all'interno del quale era già previsto un impianto sportivo (campo da golf).

Inoltre, chi propone l'intervento è un'Azienda già attiva nel settore turistico-ricettivo alla quale va riconosciuto il merito di aver realizzato, all'interno dello stesso ambito, numerosi interventi di elevata qualità, che hanno consentito di recuperare il patrimonio edilizio esistente, valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali dell'entroterra, perseguendo gli obiettivi del PRG e dello stesso PTC.

Nel parere rilasciato dalla Comunità Montana, inoltre, si cita l'esistenza di un progetto a scala provinciale volto alla realizzazione di un parco territoriale per il turismo equestre, mediante la creazione di villaggi e strutture eco-sostenibili.

Quanto sopra evidenziato, naturalmente, non può essere slegato dal superamento di tutti gli elementi ostativi del progetto, evidenziati dai suddetti SCA, che consentiranno di stabilire se il progetto allegato alla variante sia sostenibile dal punto di vista ambientale o se sia necessaria una revisione della proposta avanzata, individuando anche una diversa localizzazione delle strutture, vista l'ampia disponibilità di superfici dell'azienda proponente.

Al fine della semplificazione dei procedimenti e di evitare duplicazioni di valutazione si ritiene, quindi, di proporre il NON ASSOGGETTAMENTO A VAS della variante in quanto gli studi e gli approfondimenti richiesti da alcuni SCA garantiranno di valutare attentamente tutti i rischi derivanti da eventuali impatti e costituiranno, già di per sé, le basi per stabilire se vi siano le condizioni per attuare interventi compatibili con le caratteristiche ambientali del luogo.

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

Va sottolineato, inoltre, che il Servizio scrivente avrà l'opportunità di valutare la previsione nell'ambito del successivo parere di conformità, di cui all'art. 26 della L.R.34/92 e s.m.i., dove potrà verificare se siano state ottemperate tutte le condizioni richieste per l'attuazione della variante in esame e valutare eventuali alternative localizzative.

A sostegno della non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, questo Ufficio propone altresì le seguenti condizioni e prescrizioni:

- Gli studi e gli approfondimenti richiesti nei pareri espressi dalla P.O. a *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* e dell'Autorità di Bacino, riportati al precedente paragrafo 2), dovranno essere necessariamente svolti prima dell'adozione della variante, in quanto propedeutici per la fattibilità degli interventi proposti.
- Successivamente agli esiti delle suddette verifiche dovrà essere acquisito anche il parere di ASUR, riguardo agli aspetti igienico-sanitari del progetto;
- Contestualmente dovranno essere verificate tutte le altre condizioni richieste dagli altri SCA al fine di trovare una soluzione coerente e congrua con tutte le problematiche insite nel progetto;
- Da un confronto interno con l'ufficio provinciale competente per il vincolo idrogeologico ci è sembrato che una porzione marginale della variante interferisca con il citato vincolo, di cui al R.D.L. 3267/23, pertanto dovrà essere richiesto l'eventuale nullaosta;
- Dovrà essere verificata la compatibilità con la L.R.22/2011 riguardo al tema della trasformazione d'uso del suolo. L'entrata in vigore della citata legge regionale ha limitato il consumo di suolo agricolo prevedendo l'impossibilità per i Comuni di introdurre nuove aree di espansione in zona agricola quando non avessero completato almeno il 75% dell'edificazione già prevista nei propri PRG avente la stessa destinazione. Il caso in esame solleva alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione della legge in quanto l'area in esame risulta classificata come zona agricola ma è compresa all'interno di un Parco territoriale del PRG attuabile mediante strumenti di pianificazione (Piano Particolareggiati di iniziativa pubblica). Va comunque sottolineato che l'intervento potrebbe forse rientrare nella logica compensativa prevista dalla stessa L.R.22/2011 in quanto l'introduzione della nuova area sportiva è collegata alla sottrazione della vigente previsione del campo da golf.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di URBINO indicata in oggetto dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, **a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere prot. 56622 del 18/07/2013 sopra riportato.**
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2. del parere prot. 56622 del 18/07/2013, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
 - in sede di adozione della variante dovrà essere dimostrata la conformità alle disposizioni stabilite dalla L.R. 23/11/2011 n.22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico”.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di URBINO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
 2. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 3. Comunità Montana Alto e Medio Metauro;
 4. A.S.U.R. - Zona territoriale di Urbino;
 5. Autorità di Bacino Regionale delle Marche;
 6. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
 7. Marche Multiservizi.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/ mag
R:\Uzone\UURBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\13VAS\13UB10105.doc

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

F.to MDF

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

F.to MDF

IL DIRIGENTE
F.to BARTOLI MAURIZIO

Determinazione n. 1491 del 18/07/2013

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
